



COMUNE DI CLES
PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 41 del: 18/12/2019

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CLES AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E DALL'ART 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** presso il Municipio sala Consiliare a Piano Terra (Corso Dante, n.28) in seguito a convocazione mediante avvisi recapitati ai Sigg. Consiglieri comunali nelle forme di legge come da referto in atti, si è riunito il Consiglio comunale in adunanza pubblica / **riservata** - di 1^a convocazione, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome

MUCCHI RUGGERO
APUZZO VITO
BRESADOLA LUCIANO
CASNA SILVIO
DALPIAZ ALDO
FONDRIEST DIEGO
FONDRIEST MASSIMILIANO
GIRARDI MASSIMILIANO
LEONARDI FABRIZIO
MEGGIO MARIO
NEBL MARCELLO
NOLDIN CARMEN
PATERNOSTER ANDREA
PILATI DIEGO
PINAMONTI MARCO
TALLER ADRIANO
FEDRIZZI MARIO
ZANOTELLI MARIA

Presente	Assente
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
-	X
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
-	X

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Erica Roncato .

Il Presidente Bresadola Luciano , constatata la legalità dell'adunanza, inizia la trattazione del punto all'O.d.g.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi Fabrizio e Meggio Mario .

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CLES AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E DALL'ART 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 49 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 – Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige e l'art. 5 dello Statuto comunale;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P.. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P.. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cles e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Premesso che in base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017 era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 della legge in parola (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

Dato atto che con propria delibera del 28 settembre 2017, n. 43 il Consiglio Comunale ha dato attuazione ha quanto disposto dal sopra citato art. 24, comma 1, del TUSP.

Richiamata la propria delibera del 20 dicembre 2018, n. 56 con la quale è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Cles al 31 dicembre 2017, in base a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 del TUSP le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Precisato che per effetto dell'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016, il Comune deve provvedere, con atto aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute e ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora detenga delle partecipazioni in società i cui presupposti non rientrino in quelli indicati dalle norme di legge.

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.

Considerato che sebbene, nel contesto locale, le predette disposizioni assolvano le finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e la normativa provinciale attribuisca alla rilevazione cadenza triennale, si ritiene comunque opportuno procedere ad aggiornare la ricognizione effettuata al 31 dicembre 2017 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguido, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giuntale n. 71 del 31 marzo 2015, inviato alla Corte dei Conti con nota n. 12351 del 19 giugno 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, rilevati nella relazione conclusiva approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 71 del 26 marzo 2016 e trasmessa alla corte dei conti con nota n. 10084 del 16 maggio 2016.

Richiamata le proprie delibere del 28 settembre 2017, n. 43 e del 20 dicembre 2018, n. 56 relative alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Cles alla data rispettivamente del 31 dicembre 2016 e del 31 dicembre 2017, regolarmente comunicate al MEF e alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 71 del 31 marzo 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Rielevato che nel corso dell'esercizio 2018 non è variato nulla per quanto concerne le società partecipate dal Comune e che sono confermati i presupposti in base ai quali l'Ente aveva deciso di non dismettere alcuna partecipazione posseduta.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di confermare i contenuti del richiamato piano operativo e di mantenere la situazione attuale in quanto le partecipazioni del comune soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2;

Vista la Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 12 novembre 2019 avente ad oggetto: "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie".

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione da parte del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

CON VOTI favorevoli 14 contrari, 0 astenuti 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, elencate nel seguente prospetto, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Finalità
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	0,51	Prestazione di servizi ai consorziati, altri di servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON - Società cooperativa	2,27	Promozione immagine turistica ambito Val di Non
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0674	Produzione di servizi strumentali all'ente nell'ambito della riscossione e gestione
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	0,0154	Locazione di beni immobili propri
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	0,00098	Organizzazione di mezzi tecnici economici finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti attraverso società controllato e/o collegate
DOLOMITI ENERGIA SPA	0,455	Commercializzazione di energia elettrica
S.E.T. SPA	2,917	Distribuzione di energia elettrica nel territorio della provincia autonoma di Trento; realizzazione, manutenzione e gestione di reti di distribuzione per il servizio stesso
CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE CLES (S.T.N.) AZIENDA SPECIALE IN LIQUIDAZIONE	56,28	Servizio di trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica (operazioni di liquidazione concluse nel 2018)

2. **Di dare atto** che con propria delibera n. 29 del 25 luglio 2012 era stata approvato lo scioglimento del Consorzio per i Servizi territoriali del Noce (Consorzio S.T.N.) le cui operazioni di liquidazione si sono concluse nel corso del 2018 con la cancellazione dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio II.AA. di Trento avvenuta in data 11 marzo 2019.
3. **Di dare atto** che per le motivazioni indicate nell'allegato A non si ritiene di proporre alcuna dismissione o alienazione delle società partecipate dal Comune, confermando i contenuti del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giuntale n. 71 del 31 marzo 2015.
4. **Di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
5. **Di dare evidenza**, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

N. 41 Registro Delibere

IL PRESIDENTE

Bresadola Luciano

**IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE**

dott.ssa Erica Roncato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.